

Deliberazione n. 24 /2018/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	primo referendario
dott. Federico Lorenzini	primo referendario (relatore)

**Adunanza del 30 gennaio 2018
Città Metropolitana di Bologna (BO) - Rendiconto 2015**

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;



Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2015, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2016/INPR, emendata con deliberazione n. 29/SEZAUT/2016/INPR;

Considerato che dette linee-guida ed il relativo questionario sono stati portati a conoscenza dei sindaci dei comuni dell'Emilia-Romagna e, per il loro tramite, degli organi di revisione economico-finanziaria con lettera di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6069 del 12 dicembre 2016;

Presa visione della relazione predisposta dall'Organo di revisione della **CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA (BO)**;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 98/2017/INPR del 6 giugno 2017 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta e gli elementi forniti dall'Ente in sede istruttoria con nota n. 7020 del 27/11/2017;

Considerato che dall'esame della relazione e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-*bis*, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 7 del 26 gennaio 2018 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio del 30 gennaio 2018;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed evidenziano eventuali irregolarità

contabili o finanziarie in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che concerne l'azione amministrativa nel suo complesso. Oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37) sono gli aspetti di natura finanziaria, la struttura e la gestione del bilancio.

L'art. 148-*bis* del Tuel, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo che *"l'accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ha rafforzato il controllo reso dalla Corte dei conti, stabilendo che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario"* e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla



Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (c.d. *dissesto guidato*). Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2; del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

DELIBERA

dalla relazione dell'Organo di revisione della Città METROPOLITANA DI BOLOGNA (BO) sul rendiconto 2015 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione, avvertendo che l'assenza di rilievi su alcuni profili della citata relazione non può essere considerata quale implicita valutazione positiva degli stessi, ritiene doveroso segnalare la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base del questionario e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella futura gestione del bilancio.

Mancato rispetto dei parametri di deficitarietà strutturale n. 2 e n. 5

Dalla certificazione dei parametri definiti ai sensi del D.M. 18 febbraio 2013 ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, è risultato che la Città Metropolitana di Bologna non ha rispettato i parametri n.2 e n.5

In proposito si osserva che, sebbene siano da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie i soli enti locali che presentino gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio rilevabili dal superamento di almeno la metà dei suddetti parametri obiettivi, nondimeno, il valore deficitario anche di un numero minore di parametri - nonché la misura per cui venga superata la soglia prevista - evidenzia criticità sulle quali avviare le necessarie verifiche.

In seguito alla richiesta di chiarimenti istruttori è emerso che:

- in riferimento al mancato rispetto del parametro deficitario n.2 afferente il "Volume dei residui passivi provenienti dal titolo I superiore al 50% degli impegni della medesima spesa corrente...", la relazione dei revisori già evidenziava che, per poter rispettare la normativa sul patto di stabilità, l'Ente ha

dovuto contrarre la spesa corrente del 2015. La Città Metropolitana specifica, inoltre, che si è trattato di *"una situazione assolutamente straordinaria"* e che *"la difformità di detto parametro non sottende ad una situazione di deficitarietà strutturale"*. In particolare *"premesso che l'Ente ha scelto per il versamento del contributo alla spending review la modalità di compensazione sull' RCAuto/IPT e non il versamento diretto"*, nell'anno 2015 non è riuscito *"ad effettuare tali regolarizzazioni contabili"*, in quanto i dati in suo possesso circa le trattenute effettuate non erano *"sufficientemente esplicativi per provvedere alla loro contabilizzazione. ... Trattandosi di cifra consistente ha fatto salire in modo anomalo il parametro"*.

In riferimento al mancato rispetto del parametro deficitario n.5 afferente la *"Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1% rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti"*, è emerso che l'Ente ha dovuto riconoscere il rilevante importo di una sentenza di condanna. La Città Metropolitana evidenzia, tuttavia, che *"a fronte anche delle nuove norme contabili ha un monitoraggio infrannuale, oltre che in sede di predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto"*, anche sullo stato del contenzioso. Ha, altresì, precisato che *"Il fondo contenzioso opportunamente stanziato per la competenza è utilizzato per dare copertura alle esigenze annuali ed in sede di rendiconto accantonato a fondo rischi"*.


La Sezione prende atto di quanto rappresentato richiedendo, per il futuro, la predisposizione di ogni azione utile a garantire l'eliminazione delle cause che hanno generato lo sforamento dei suddetti parametri che risultano positivi anche nell'esercizio 2016.

Ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione

L'indicatore annuale della tempestività dei pagamenti, previsto dall'art. 33, del d.lgs. n. 33/2013, è stato parzialmente rivisitato dal legislatore attraverso alcune disposizioni del d.l. n. 66/2014 (art. 8, co. 1, e art. 41, co. 1); il d.p.c.m. del 22 settembre 2014, all'art. 9, ne definisce le modalità di computo.

L'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti della Città Metropolitana di Bologna per l'esercizio 2015 era pari a 19,42. In sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti in merito al valore positivo del suddetto indicatore, in peggioramento rispetto all'annualità precedente; si è chiesto, inoltre, di indicare le misure adottate per garantire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.

Dalla risposta resa emergono le ragioni dello sforamento dei termini: il



subentro alla Provincia della Città Metropolitana dall' 01/01/2015, fatto che ha comportato un fisiologico rallentamento nell'attività istituzionale; "l'introduzione dello split payment" che ha richiesto "i necessari adeguamenti del software"; "l'introduzione della fatturazione elettronica che ha comportato un rallentamento per l'adeguamento del software" e la necessità di "una messa a punto del regime di tracciabilità delle fatture ricevute"; infine, l'introduzione del d.p.c.m. del 22/09/2014 che ha apportato delle variazioni nelle modalità di calcolo dell'indice.

L'Amministrazione dichiara, peraltro, di avere "come obiettivo principale il rispetto dei tempi di pagamento per cui l'attività è monitorata e costantemente controllata come previsto dalla normativa".

La Sezione, nel prendere atto di quanto dichiarato, richiama le disposizioni normative di cui all'art. 41 c. 1 del d.l. 66/2014 per cui, in caso di superamento dei termini di pagamento, le relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio devono indicare le misure adottate o previste per consentirne la tempestiva effettuazione e l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile ha il compito di verificare le attestazioni relative ai pagamenti, dandone atto nella propria relazione.

Rapporti finanziari tra Comune e Organismi partecipati

L'art. 11 comma 6, lett. j) del d.lgs. 118/2011 stabilisce che "La relazione sulla gestione allegata al rendiconto illustra J) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie; ...".

Nella nota informativa e da quanto dichiarato nel questionario è stata richiamata una discordanza tra crediti e debiti reciproci dell'Ente con le società partecipate, altresì non risultando anche l'asseverazione da parte degli organi di revisione di alcune società.

In relazione alla partita discordante che è relativa a un credito verso A.T.C. in ragione di un'occupazione senza titolo, l'Ente precisa che questa è stata contabilizzata come credito di dubbia esigibilità nel rendiconto della gestione 2016.

Con riferimento ai casi di mancata asseverazione da parte dei revisori degli Organismi partecipati, la Città Metropolitana specifica che "anche se il

prospetto di verifica debiti/crediti ... risulta essere sottoscritto solo dall'Organo di revisione dell'Ente, si segnala che, dietro formale richiesta a tutte le partecipate, l'Ente stesso ha acquisito le asseverazioni dell'Organo di Revisione come da prospetto allegato ... in cui sono evidenziati i protocolli di ricezione precisando che laddove è mancante sono riportate le relative motivazioni".

Peraltro l'Ente dichiara che nel rendiconto di gestione 2016 il prospetto di verifica è stato integrato con i protocolli di ricezione di tutte le asseverazioni dovute.

A tal proposito la Sezione prende atto del puntuale rispetto della normativa in riferimento al rendiconto 2016, richiedendo di assicurare con continuità l'esatto adempimento dell'art. 11 comma 6, lett. j del d. lgs 118/2011 in funzione dell'esigenza di trasparenza e veridicità delle risultanze di bilancio.

Tutto ciò premesso, la Sezione

INVITA L'ENTE

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

INVITA L'ORGANO DI REVISIONE

in relazione alle criticità riscontrate, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

DISPONE


che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo S.I.Qu.E.L., al Consiglio, al Sindaco e all'Organo di revisione della CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2018.

Il relatore
(Federico Lorenzini)



Il presidente.

(Carlo Greco)


Depositata in segreteria il 30 gennaio 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

